

SCHEDA 2 - AFFILIAZIONE

della circolare tesseramento 2010-2011

MODALITA' DI AFFILIAZIONE	
REQUISITI	• Possono affiliarsi all'Unione Sportiva Acli le associazioni/società sportive dilettantistiche, i gruppi sportivi, culturali e ricreativi costituiti in qualsiasi forma giuridica, le associazioni scolastiche e parrocchiali, i circoli ricreativi, le strutture di base del sistema Acli o delle associazioni da esse promosse o aderenti, le cooperative, i comitati e tutti quei soggetti che abbiano oggetto e finalità compatibili con quelle dell'US Acli, che operino senza scopo di lucro e abbiano un <u>minimo di 6 iscritti</u>, dei quali almeno 3 maggiorenni. • Atto costitutivo e statuto: ogni associazione deve essere dotata di atto costitutivo e statuto in forma scritta. Deve altresì essere in possesso del numero di codice fiscale. Si ricorda che la registrazione dello statuto presso l'Agenzia delle Entrate è da effettuarsi solo nel caso in cui l'associazione intenda avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 dell'art. 148 del TUIR (detassazione dei "corrispettivi specifici") e dall'art. 4 del DPR 633/1972 (mancata applicabilità dell'IVA). Quindi nel caso di associazioni che non percepiscano corrispettivi specifici (*) non è necessario procedere alla registrazione dello statuto ma occorre solamente dotarsi dello stesso. E' il caso, ad esempio, dei gruppi sportivi che si costituiscono esclusivamente per partecipare alle attività sportive ma non incassano corrispettivi (es. circoli Acli con sezione sportiva o altre formazioni sportive non strutturate per la prestazione di servizi). • Incompatibilità: un tesserato non può ricoprire lo stesso incarico di componente del Consiglio direttivo in più di una Società sportiva, che svolga le stesse discipline sportive. (*) Per corrispettivi specifici si intendono pagamenti che danno luogo a maggiori o diverse prestazioni, es. quote mensili per la partecipazione ai corsi sportivi che generalmente sono differenziati a seconda della disciplina praticata. In sostanza non si è in presenza di corrispettivi specifici solo nel caso in cui l'associazione riceva una quota uguale per tutti che da luogo a diritti uguali per tutti, es. la quota di iscrizione che viene versata indipendentemente dal fatto che si riceva in cambio una controprestazione (partecipazione a un evento, a un corso sportivo, ecc.)
AFFILIAZIONE TRAMITE COMITATO US ACLI	Documenti da presentare per nuova affiliazione: – Modulo d'affiliazione compilato e firmato dal legale rappresentante (con informativa privacy firmata) – Informativa CONI per iscrizione Registro firmata (solo per le ASD/SSD) - vedi allegato 1 pag 4 – Elenco Soci con almeno 6 nominativi (minimo 3 soci maggiorenni) – Copia Atto Costitutivo – Copia dello Statuto – Fotocopia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale della società – Fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante Ogni sede provinciale può affiliare solo società con sede nel territorio di competenza. E' possibile derogare a tale disposizione qualora vengano attivati percorsi promossi a livello nazionale e/o territoriale formalizzati attraverso accordi scritti tra Presidenza o delibere regionali. Gli accordi territoriali devono essere portati a conoscenza della Segreteria organizzativa nazionale. N.B. Il modulo di affiliazione può essere scaricato dal sito www.usacli.org nella sezione dedicata al Tesseramento. RINNOVI: le associazioni/società sportive che rinnovano l'affiliazione possono recarsi direttamente al comitato competente e richiedere il "Modulo Domanda Affiliazione" pre-compilato disponibile sul programma tesseramento. Una volta controllati i dati il legale rappresentante sottoscrive:

ALLEGATO 1**SCHEDA 2 - AFFILIAZIONE****della circolare tesseramento 2010-2011**

	– Modulo d'affiliazione – Informativa Privacy US ACLI – Informativa CONI per iscrizione Registro (solo per le ASD/SSD)- vedi "Iscrizione ASD Registro Coni" La Presidenza provinciale, una volta verificata l'esistenza dei requisiti statuari ed inseriti/aggiorna i dati nel programma di tesseramento, accetta la domanda attraverso la compilazione della parte di competenza e invia, in originale, la copia alla Presidenza nazionale per la relativa convalida. Una volta convalidata la Presidenza provinciale dovrà stampare la ratifica e il relativo attestato che consegnerà all'associazione/società sportiva.
AFFILIAZIONE TRAMITE NAZIONALE	Affiliazione tramite sede nazionale. Tale modalità è prevista di norma per le associazioni nazionali legate da un accordo di collaborazione con l'US AcI, che possono: – presentare la loro domanda di affiliazione direttamente alla Presidenza nazionale US AcI. Spetta alla Presidenza nazionale US AcI verificare sia l'esistenza dei requisiti statuari sia la completa compilazione della domanda e attivare le procedure amministrative e operative legate a tale affiliazione; – proporre alla Presidenza nazionale US AcI l'affiliazione delle associazioni/società ad esse iscritte che intendono aderire all'US AcI. In questo caso <i>spetta alle stesse associazioni nazionali gestire la raccolta di:</i> • Modulo d'affiliazione compilato e firmato dal legale rappresentante; • Informativa Privacy US ACLI firmata; • Informativa CONI per iscrizione Registro firmata –vedi scheda (solo per le ASD/SSD); • Elenco soci in formato elettronico (excel) fornito dalla sede nazionale e la verifica dei requisiti richiesti, e provvedere al successivo invio dei moduli di affiliazione alla Sede nazionale US AcI per l'accettazione e la ratifica. In caso di richiesta appositamente motivata è inoltre possibile presentare la domanda di affiliazione direttamente alla Presidenza nazionale che si esprimerà, sentito il parere del comitato regionale e provinciale di competenza.
CONVENZIONE SIAE	L'affiliazione consente alle associazioni/società sportive affiliate di ricevere gratuitamente il modulo "Dichiarazione di appartenenza per la SIAE", che consente loro di usufruire di agevolazioni in caso di utilizzo di musiche in occasione di proprie attività. Tali agevolazioni saranno previste solo ed esclusivamente se sarà riconfermato l'accordo tra AcI e SIAE
NULLAOSTA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI	I comitati provinciali devono presentare richiesta dei nullaosta alla Presidenza provinciale AcI di competenza, secondo quanto previsto dalle Norme del tesseramento AcI. Come di consuetudine ogni aggiornamento di natura civilistica e fiscale determinata dai provvedimenti legislativi e governativi sarà oggetto di apposita comunicazione e pubblicata sul sito www.usacIorg.

N.B.:

Anche in relazione alle ispezioni ministeriali attualmente in atto al comitato si consiglia di archiviare un fascicolo per ogni società sportiva affiliata, contenente almeno i seguenti documenti:

- **Copia atto costitutivo**
- **Copia dello Statuto**
- **Fotocopia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale della società**
- **Fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante**
- **Copia dei verbali delle assemblee di elezione/modifiche degli organi direttivi**

SCHEDA 2 - AFFILIAZIONE**della circolare tesseramento 2010-2011****ENTI NON COMMERCIALI**

Il variegato mondo degli Enti non commerciali è costituito da una serie di soggetti giuridici ognuno dei quali è contraddistinto da una specifica normativa.

Esiste comunque una legislazione di riferimento comune che è rappresentata dal decreto legislativo n. 460 del 1997 (cd riforma del settore non profit)

NORME GENERALI**AGEVOLAZIONI FISCALI****Irap**

Una associazione che svolge esclusivamente attività istituzionale è soggetta ad Irap nel caso in cui siano presenti le seguenti voci di spesa: retribuzioni corrisposte al personale dipendente; compensi corrisposti per incarichi di collaborazioni a progetto (redditi assimilati a lavoro dipendente); compensi corrisposti per attività di lavoro autonomo occasionale. Per gli enti che svolgano anche attività commerciale la base imponibile è calcolata separatamente per le attività commerciali e per quelle istituzionali. Nel caso in cui la associazione abbia ottenuto la qualifica di Onlus l'aliquota passa da 3,9 a 2,25 %.

Ires

Le associazioni sono soggette ad Ires per gli eventuali redditi fondiari (immobili dati in locazione o utilizzati direttamente), di capitale (quando non è tassato alla fonte), di impresa e per i redditi diversi. Per le associazioni non sono comunque considerati proventi commerciali le quote ed i contributi associativi.

Inoltre sono previste le seguenti agevolazioni:

- a) Non sono tassati i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
- b) Non sono tassati i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività conformi ai fini istituzionali, realizzate in convenzione o in regime di accreditamento;
- c) Non sono tassati i corrispettivi riscossi per prestazioni di servizi ai soci, salvo che non si tratti di attività commerciali tout court; questo vale anche per i corrispettivi versati da altre associazioni e loro tesserati che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
- d) Non sono tassate, in occasione di particolari eventi o manifestazioni e per determinati tipi di associazioni, le somministrazioni di pasti e bevande. In questo senso è il sindaco che concede un'autorizzazione temporanea valida solo nel periodo di svolgimento delle manifestazioni e per i locali o gli spazi in cui queste avvengono. Condizione necessaria è che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

Iva

La associazione che realizza esclusivamente attività istituzionale non è soggetta a formalità fiscali. Solo nel caso in cui svolga operazioni considerate commerciali diviene soggetto passivo d'imposta; pertanto deve, una volta richiesta la partita Iva, tenere la relativa contabilità e presentare la dichiarazione annuale.

Tributi locali

Gli enti locali, possono deliberare riduzioni sui tributi di loro competenza (es. I.C.I., Ta.r.s.u.) a favore delle associazioni.

E' necessario verificare caso per caso se il Comune, la Provincia o la Regione abbiano disposto riduzioni particolari.

Ad esempio si prevede che gli immobili (se di proprietà) destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali da parte di enti non commerciali siano esentati dall'Ici. Nel caso di immobili non di proprietà il beneficio si può trasferire al proprietario (rimane a discrezione del singolo comune non estendere tale agevolazione).

Imposta sugli intrattenimenti

Quote e contributi corrisposti ad enti associativi per accedere a manifestazioni da queste organizzate, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta.

Bollo e registro

Le associazioni sono soggette alle imposte di bollo e registro a meno che non siano Onlus e in determinati casi Associazioni sportive dilettantistiche.

SCHEDA 2 - AFFILIAZIONE**della circolare tesseramento 2010-2011**

FONTI DI REDDITO	Erogazioni liberali Alcune tipologie di enti non profit possono prevedere vantaggi fiscali per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in favore delle stesse. Per esempio le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'Ires in favore di APS iscritte negli appositi registri e di Onlus sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore sino al dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. (art.14, Legge 80/2005). Per usufruire del beneficio, le APS o le Onlus devono tenere le scritture contabili e redarre, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Inoltre esse sono tenute a conservare la documentazione relativa ai soggetti eroganti e alle rispettive erogazioni. In alternativa al meccanismo della deducibilità, chi effettua la donazione può scegliere di detrarre il 19% dalle imposte dovute, per un importo non superiore a € 2.065,83. (art.15, D.P.R. 917/86 - T.U.I.R.-) Contributi dalle amministrazioni pubbliche La Regione e le Province possono concedere contributi alle associazioni per incentivare gli investimenti in beni materiali e immateriali finalizzati all'esercizio delle attività statutarie oltre che per diffondere la conoscenza e la valorizzazione dei principi ispiratori dell'associazionismo. Per quanto concerne il trattamento fiscale di tali contributi, si rimanda al paragrafo sull'esenzione Ires.
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI	Concessione di beni per attività sociali e manifestazioni pubbliche Le amministrazioni statali, regionali e locali possono: a) Concedere anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni mobili ed immobili di loro proprietà alle associazioni per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. b) Autorizzare le associazioni all'utilizzo non oneroso di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee. In occasione di tali eventi e per determinati tipi di associazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
RIFERIMENTI	la sede nazionale mette a disposizione delle strutture provinciali US Acli e delle associazioni/società sportive un ufficio di consulenza/supporto/verifica (tel. 06.5840.652 Silvia Palombi silvia.palombi@acli.it).

**ISCRIZIONE
 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD)
 REGISTRO CONI**

COSA È UNA ASD	Sono considerate Associazioni Sportive Dilettantistiche le Associazioni costituite in conformità al D.lgs 460/97, avente i requisiti previsti <u>dall'art. 90 della legge 289/02.</u>
COSA È IL REGISTRO CONI	E' lo strumento contenente l'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche trasmesso dal Coni al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate - ai fini della legittima fruizione dei benefici fiscali in favore delle stesse.

SCHEDA 2 - AFFILIAZIONE**della circolare tesseramento 2010-2011**

VANTAGGI	• inapplicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale; con tale modifica normativa è stata estesa alle associazioni sportive dilettantistiche la particolare norma che esclude la perdita della qualifica di ente non commerciale per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili • regime agevolato riguardante l' erogazione di compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e nello svolgimento di funzioni amministrativo-gestionali. • esclusione dalla base imponibile IRAP dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e nello svolgimento di funzioni amministrativo-gestionali. • facoltà di non applicare la ritenuta d'acconto sui contributi corrisposti dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva alle società e associazioni sportive dilettantistiche; • regime agevolativo per le spese di pubblicità ; i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di Promozione Sportiva, non superiori all'importo annuo di 200.000,00 euro, costituiscono per il soggetto erogante "spese di pubblicità". La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate nel limite del predetto importo-comunque di pubblicità. • agevolazioni in materia di imposte indirette in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche; gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa. L'agevolazione introdotta, pertanto, assume particolare rilievo con riferimento alle ipotesi nelle quali la costituzione venga effettuata con l'apporto di immobili o di altri beni il cui conferimento scontrerebbe ordinariamente l'imposta di registro in misura proporzionale. • le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda del 19% calcolata su un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore ad euro 1.500,00
REQUISITI	<i>Le soc. e le ass. sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti i seguenti punti:</i> - a- la denominazione deve contenere la dicitura "dilettantistica/o"; - b- l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica; - c- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione - d- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; - e- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; - f- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

SCHEDA 2 - AFFILIAZIONE**della circolare tesseramento 2010-2011**

	g- le modalità di scioglimento dell'associazione; h- l'obbligo della devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni; <i>E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva</i>
ISCRIZIONE AL REGISTRO ASD ATTRAVERSO L'AFFILIAZIONE ALL' US ACLI	
COME SI REALIZZA	Dal 2009 è attiva la nuova procedura informatica "US ACLI" per l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, attraverso la quale le associazioni e società possono iscriversi al Registro CONI attraverso l'affiliazione all'US ACLI. I dati raccolti dai comitati al momento dell'affiliazione vengono inseriti negli archivi informatici US ACLI NET e poi trasferiti mediante web service direttamente al CONI.
ADEMPIMENTI SOCIETÀ	Tutte le associazioni/società sportive, in possesso dei requisiti statuari che ne attestino le finalità sportive dilettantistiche, al momento dell'affiliazione sono tenute a presentare: - il modulo di affiliazione debitamente compilato in ogni sua parte; - l'informativa CONI debitamente firmata per rilasciare l'autorizzazione per procedere all'iscrizione al Registro delle ASD; - il modulo dati aggiuntivi Sardegna per procedere all'iscrizione all'albo Regionale Sardegna (<i>SOLO PER LE SOCIETÀ DELLA SARDEGNA</i>) sarà possibile effettuare questa iscrizione solo <u>dal 01/01/2011 al 15/03/2011</u> N.B. (è obbligatorio inserire una e-mail valida per portare a termine l'iscrizione)
ADEMPIMENTI COMITATO	Sarà cura dei comitati provinciali US Acli e delle associazioni nazionali convenzionate, verificare che le ASD al momento della presentazione della domanda di affiliazione presentino/compilino quanto necessario per l'iscrizione al Registro e trasmettere i dati alla sede nazionale. Una volta ratificata l'affiliazione da parte del nazionale i comitati devono trasmettere e poi controllare l'esito dell'iscrizione al Registro CONI, nella sessione del programma informatico sotto la voce "strumenti" → "elenco ASD". Nel caso di avvenuta iscrizione al CONI il messaggio in elenco sarà di color verde con la scritta "INVIATA", mentre se verrà rifiutata il messaggio sarà di color rosso con la scritta "RESPINTA"; gli eventuali motivi di rifiuto saranno presenti nella sezione CONI, dove potranno essere corretti ed inviati nuovamente.
PROCEDURA	1. compilazione e consegna dei moduli di affiliazione (inclusa l'informativa CONI) agli uffici dell'US ACLI dove gli operatori inseriranno i dati nel loro database; 2. dopo la convalida dei dati da parte del US Acli nazionale in tempo reale, attraverso web service realizzati in collaborazione con il CONI, i dati vengono "travasati" nel database del Registro CONI;

SCHEDA 2 - AFFILIAZIONE**della circolare tesseramento 2010-2011**

	3. il software del Registro in automatico verificherà l'esattezza dei dati in base ai propri parametri, ed in caso di esito positivo convaliderà l'iscrizione, nel caso contrario sul database dell'US ACLI verrà visualizzato un messaggio d'errore: fino a quando l'operatore non sistemerà i dati l'iscrizione non sarà validata; 4. una volta convalidata l'iscrizione, in automatico il software del CONI invierà una mail all'indirizzo di posta elettronica associato alla società, contenente il login d'identificazione, che consentirà di accedere all'area riservata per stampare il certificato d'iscrizione – (SOLO PER LE SOCIETÀ CHE SI ISCRIVONO AL CONI PER LA PRIMA VOLTA) N.B. <i>Nel caso in cui l'associazione/società sportiva dilettantistica avesse creato una utenza precedentemente all'entrata in vigore della nuova procedura, la stessa utenza rimarrà invariata e collegata alla mail utilizzata al momento della creazione dell'utenza (il CONI non invierà nessuna mail contenente il login).</i> <i>L'inserimento dati nel database richiede molta attenzione, in modo particolare per quanto riguarda l'indirizzo di posta elettronica delle associazioni/società affiliate, in quanto il CONI, attraverso l'indirizzo registrosocietasportive@coni.it, trasmetterà una mail contenente il login d'accesso per poter stampare il certificato d'iscrizione. Si ricorda l'importanza di inserire l'indirizzo mail proprio della associazione/società e non un indirizzo qualsiasi, in quanto tale canale verrà utilizzato anche per altre comunicazioni, sia da parte del CONI, sia da parte della sede Nazionale US ACLI.</i>
AGGIORNAMENTO/MODIFICA DATI	Le società già iscritte al Registro, non potranno più modificare i dati direttamente sul Registro. D'ora in poi, qualsiasi modifica dovrà avvenire solo tramite il programma di tesseramento US ACLI NET presso il proprio Comitato di appartenenza. Qualora l'associazione/società sportiva dilettantistica già in possesso di nome utente e password, cambi il proprio indirizzo mail, potrà effettuare la modifica entrando nella pagina https://registrosocietasportive.coni.it:8443/loginass.jsp del sito del CONI e seguire la procedura; nel caso in cui l'associazione/società sportiva dilettantistica NON riceva la mail dal CONI a causa dell' errato inserimento dell'indirizzo mail, l'associazione/società deve darne comunicazione alla sede Nazionale US ACLI che provvederà ad inviare specifica richiesta di variazione al CONI.
MODALITÀ DI RINNOVO	la validità dell'iscrizione al Registro Coni, documentata dall'attribuzione del numero e dal relativo certificato di iscrizione, coincide con quella dell'affiliazione all'US Acli. E' necessario quindi in prossimità della scadenza, provvedere al rinnovo dell'affiliazione. Tale rinnovo, comunicato dalla sede nazionale US ACLI al CONI, consente l'aggiornamento della data di scadenza e la stampa, da parte dell'associazione/società sportiva interessata, del certificato d'iscrizione con la nuova data di scadenza, senza dovere procedere nuovamente all'iscrizione al Registro.
RIFERIMENTI	la sede nazionale mette a disposizione delle strutture provinciali US Acli e delle associazioni/società sportive un ufficio di consulenza/supporto/verifica (tel. 06.5840.652 Silvia Palombi registroasd@usacli.org).

SCHEDA 2 - AFFILIAZIONE

della circolare tesseramento 2010-2011

ISCRIZIONE AL REGISTRO delle ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)	
PREMESSA	
COSA E' UNA APS (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)	Sono considerate associazioni di promozione sociale le <u>associazioni</u> riconosciute e non riconosciute, i <u>movimenti</u>, i <u>gruppi</u> e i loro <u>coordinamenti</u> o <u>federazioni</u> costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro (<u>non profit</u>) nel pieno rispetto della <u>dignità</u> e della <u>libertà</u> degli associati (art. 2 primo comma, legge 7 dicembre 2000, n. 383). Rispetto alla generalità delle associazioni, le peculiarità che contraddistinguono le APS sono l'assenza di lucro e lo svolgimento di un'attività sociale, che apporta vantaggi ai soci e ai terzi. Le APS sono quindi delle organizzazioni in cui un gruppo di cittadini si associa con la volontà di perseguire un fine comune di natura non lucrativa. Lo scopo è quello di apportare benefici ai singoli e alla collettività, contribuendo alla crescita morale, sociale, culturale della società. L'utilità sociale perseguita risulta anche evidente in quanto, a differenza di molte altre associazioni, non vengono tutelati esclusivamente gli interessi economici dei membri (come ad esempio avviene per le associazioni sindacali o di categoria, che non possono essere APS). La legge esclude espressamente dalla categoria APS i sindacati, le associazioni professionali e di categoria, e comunque ogni associazione che ha come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati o che ponga dei limiti e discriminazioni all'ammissione degli stessi possano essere considerate associazioni di promozione sociale.
ISCRIZIONE US ACLI AL REGISTRO NAZIONALE APS	Iscrizione US ACLI nazionale: decreto del 29 ottobre 2002 al n° 51 Iscrizione articolazioni territoriali (Comitati Reg.li e Prov.li US ACLI): decreto del 06 novembre 2009 al n° 352/09
ISCRIZIONE AL REGISTRO APS ATTRAVERSO L' US ACLI	
COME SI REALIZZA	Alla sede nazionale US ACLI va presentata la seguente documentazione: • Domanda d'iscrizione debitamente compilata e firmata • Documento d'identità del legale rappresentante • Copia dell'ultimo Statuto dell'associazione registrato (le associazioni prive dei requisiti o della registrazione dello statuto verranno respinte) • Copia dell'affiliazione all'US ACLI per l'anno in corso • Copia del bonifico di € 50,00 effettuato a favore della sede Nazionale US ACLI per diritti di segreteria: (US ACLI NAZIONALE IBAN: IT90V0100503339000000007900 causale: iscrizione Registro APS)

ALLEGATO 1**SCHEDA 2 - AFFILIAZIONE****della circolare tesseramento 2010-2011**

	Tutta la documentazione dovrà essere spedita tramite raccomandata alla sede nazionale US ACLI (VIA G. MARACORA 18/20 00153 ROMA); al ricevimento della documentazione la sede nazionale si attiverà per le verifiche di conformità dei requisiti richiesti ed inoltrerà la richiesta alla sede competente.
REQUISITI	Lo statuto deve espressamente prevedere: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; f) le norme sull'ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative; g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi; h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; i) le modalità di scioglimento dell'associazione; j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. E' altresì utile ricordare che gli statuti non possono recare limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Gli statuti devono comunque risultare conformi all'ordinamento generale dell'associazionismo, discendente dal codice civile.
RIFERIMENTI	la sede nazionale mette a disposizione delle strutture provinciali US Acli e delle associazioni/società sportive un ufficio di consulenza/supporto/verifica (tel. 06.5840.652 Silvia Palombi silvia.palombi@acli.it).